



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

182

Data di registrazione

05/08/2022

OGGETTO: DIVIETO DI DISTRUGGERE, RIMUOVERE O DANNEGGIARE I NIDI DI RONDINE, BALESTRUCCIO, RONDONE COMUNE E SPECIE AFFINI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

SETTORE TECNICO

PREMESSO che l'importanza della biodiversità, in particolare urbana, trova ampi riconoscimenti in ambito internazionale, quali:

la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'Italia con Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

la Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*" del 21 maggio 1992, con la quale il Consiglio delle Comunità europee ha promosso la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*";

la Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla Fauna selvatica, ratificata in Italia con legge n. 42 del 25 gennaio 1982;

la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19/11/79, ratificata in Italia con legge n. 503 del 05/08/81;

il Trattato internazionale adottato nel 1992 "Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)" giuridicamente vincolante, sempre diretto alla conservazione della biodiversità;

il 9° Meeting della Conferenza delle Parti (COP-9 CBD) in attuazione della Convenzione CBD, svolto a Bonn nel maggio 2008;

la Decisione IX/28 "Promoting engagement of cities and local authorities", ribadita con un piano di azione "Plan of action on subnational governments, cities and other local authorities for biodiversity" deciso al meeting successivo (COP-10 CBD) che si è svolto a Nagoya in Giappone nel 2010;

la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", con la quale l'Italia ha recepito la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la Legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3, recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

la Legge regionale 19 Marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010” ed in particolare l’art. 79 “Forme di tutela della fauna” lettera d “la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi ”;

VISTO:

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

la Legge 20 luglio 2004, n. 189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, che ha modificato l’art. 544 del Codice Penale;

il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:

in Toscana risultano presenti le seguenti specie di rondini:

Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone (*Apus apus*), Rondone maggiore (*Apus melba*);

BirdLife International, network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, di cui la LIPI è il partner italiano, ha inserito Rondine (SPEC 3) e Balestruccio (SPEC 3) tra le specie considerate minacciate a livello continentale, e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC);

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

essendo insettivore, dette specie contribuiscono alla riduzione di insetti quali zanzare e mosche, come evidenziano diversi studi scientifici che riportano una quantità fino a circa 6000 insetti/giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati fino al termine di ogni covata;

le zanzare e le mosche possono veicolare talune malattie a carico degli esseri umani e degli animali domestici, e dunque le rondini, i rondoni e le specie affini possono essere considerate particolarmente utili per migliorare la sicurezza sanitaria della società umana, contribuendo altresì alla salubrità ambientale, in quanto “insetticidi naturali” per la difesa fitosanitaria del verde urbano; le rondini e i balestrucci sono fedeli ai propri nidi, tornando ad occupare il medesimo sito per più anni di seguito;

RITENUTO che sia necessario dare *maggior concretezza alle disposizioni delle sopracitate norme*, al fine di rendere maggiormente concreta a livello locale l’azione di salvaguardia di rondini, rondoni, balestrucci, impedendo tra l’altro la consuetudine di distruggere i loro nidi, che normalmente vengono costruiti sotto i tetti delle abitazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate:

il divieto a chiunque – su tutto il territorio comunale - di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone (*Apus apus*), Rondone maggiore (*Apus melba*).

l’obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione. Questo include l’obbligo di non disturbare, danneggiare e abbattere i nidi, anche nelle fasi iniziali di costruzione. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno), in quanto rondine e balestruccio possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;

DISPONE

è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di esecuzione di interventi edilizi qualora i nidi siano di ostacolo alla realizzazione dell'intervento ed esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 20 febbraio di ogni anno, salvo casi documentati contingibili e urgenti. In questi casi è necessario richiedere l'autorizzazione al Comune – Servizio Ambiente, inserendo nella richiesta una relazione tecnica corredata da documentazione fotografica, che riporti il numero dei nidi presenti nel sito fatto oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia della colonia, che si intendono adottare. Solo nei casi in cui tale salvaguardia non fosse possibile, dovranno essere collocati, in sostituzione dei nidi danneggiati o distrutti, altrettanti nidi artificiali adeguati e prodotta relativa documentazione; .

RACCOMANDA

di tutelare i nidi anche mantenendo libera una distanza di 2 mt, sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarvi e/o depositarvi materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio o facilitare l'accesso ai nidi, per eventuali predatori naturali.

AVVERTE

- la Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste;
- in caso di violazioni delle presenti disposizioni verranno irrogate sanzioni da Euro 50,00, (eurocinquanta,00) a Euro 500,00, (eurocinquecento,00) per ogni esemplare raccolto o distrutto; inoltre, in caso di danneggiamento o distruzione di nidi;
- ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla notificazione.

Il Dirigente

FABRIZIO MECHINI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)